COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 85 del 21/10/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA (AI SENSI DELL'ART. 5, CO. 2, DEL D.LGS. 175/19.08.2016) SULLA PROCEDURA DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) CON RAGIONE SOCIALE "GAL TERRE DEL PO 2.0".

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventuno** del mese di **ottobre** alle ore **12:00** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 85 del 21/10/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA (AI SENSI DELL'ART. 5, CO. 2, DEL D.LGS. 175/19.08.2016) SULLA PROCEDURA DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) CON RAGIONE SOCIALE "GAL TERRE DEL PO 2.0".

La GIUNTA COMUNALE

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo modificato con decisione n. C (2023) 4259 del 20 giugno 2023, ed, in particolare, l'operazione 19.1.01 «Sostegno per la preparazione dei piani di sviluppo locale (PSL)» in applicazione della quale sono assegnati i contributi per i costi preparatori delle Strategie di Sviluppo Locale della programmazione 2023-2027;

PRESO ATTO che sono state presentate 16 domande con un contributo richiesto di:
- 598.147,52 € per i costi preparatori a valere sull'operazione 19.1.01 del PSR 2014-2020;
- 67.513.751,25 € per le proposte di SSL, riferite agli interventi SRG06, SRE04, SRG07 del PSP 2023 - 2027;

VISTO che l'ammissibilità al finanziamento della SSL è subordinata alla verifica da parte di Regione Lombardia che i Gruppi di Azione Locale (GAL) siano costituiti in forma giuridica entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURL, ed abbiano le caratteristiche di cui all'art. 32, paragrafo 2 lett. b) del reg UE n. 1303/2013, così come riportato nel paragrafo 10 del decreto n. 6547 del 31.07.2015;

RITENUTO, pertanto, necessario costituire un Gruppo di Azione Locale denominato "TERRE DEL PO 2.0" avente una propria struttura operativa, costituita giuridicamente in società consortile a responsabilità limitata, caratterizzata per la presenza sul territorio e per l'unicità dei servizi tipici connessi con la programmazione comunitaria dei fondi FEASR;

PRECISATO CHE, ai sensi del bando di cui al decreto 28 novembre 2022 n. 17248, il partenariato deve costituire entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria e del provvedimento di ammissione a finanziamento una società con personalità giuridica (GAL) il cui statuto deve garantire il corretto funzionamento del partenariato e che i GAL così costituiti abbiano le caratteristiche di cui all'art. 31 paragrafo 2 lett. b) del Regolamento UE 2021/1060, cioè che la SSL sia gestita da GAL composti da rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati della realtà locale, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale;

PRECISATO CHE il GAL TERRE DEL PO 2.0 costituirà una società a responsabilità limitata, senza fini di lucro, che opererà nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e delle Province di Mantova e di Cremona, in particolare nelle Aree Leader indicate nella proposta di SSL candidata in Regione, in coerenza con quanto indicato nella scheda SRG06 – "Leader – attuazione delle strategie di sviluppo locale" del Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) per la Programma 2023-2027, con lo scopo di gestire i fondi europei;

PRECISATO altresì che il GAL TERRE DEL PO già costituito e tuttora operante al solo fine di dover rendicontare i bandi e i progetti già finanziati, verrà messo in liquidazione

copia informatica per consultazione

appena terminata la propria attività;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, ha intenzione di aderire alla costituzione del Gruppo di Azione Locale (GAL) con ragione sociale "Gal Terre del Po 2.0" e forma giuridica di società a responsabilità limitata (s.c. a r.l.), con capitale sociale di € 200,00, per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2023-2027;

VISTI i seguenti documenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, allegati al presente provvedimento:
- la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "Adesione alla società consortile a responsabilità limitata denominata "GAL Terre del PO 2.0" - Piano di Sviluppo Locale 2023-2027";
- lo schema di statuto della società consortile a responsabilità limitata denominata "GAL Terre del PO 2.0";

DATO ATTO che l'art. 5, c. 2, del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", dispone che «gli Enti Locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica» e che pertanto è necessario avviare una forma di consultazione propedeutica alla decisione del Consiglio comunale sull'adesione alla nuova società consortile;

VISTO l'Avviso di consultazione pubblica (ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. 175/19.08.2016) in merito alla procedura di costituzione del Gruppo di Azione Locale (GAL) con ragione sociale "Gal Terre del Po 2.0", allegato al presente provvedimento;

ATTESO che con il predetto avviso tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, associazioni di imprese, associazioni datoriali, professionisti, organizzazioni sindacali, stakeholders, società civile, etc.) sono invitati a presentare osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di deliberazione ed allo schema di statuto, allegati al presente presente provvedimento, entro le ore 12:00 del 28/10/2023 esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo P.E.C.: segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it;

RITENUTO di approvare l'Avviso di consultazione pubblica e di disporne la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Dosolo;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabili del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

delibera

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'Avviso di consultazione pubblica (ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. 175/19.08.2016) in merito alla procedura di costituzione del Gruppo di Azione Locale (GAL) con ragione sociale "Gal Terre del Po 2.0", allegato al presente provvedimento, unitamente alla proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "Adesione alla società consortile a responsabilità limitata denominata "GAL Terre del PO 2.0" - Piano di Sviluppo Locale 2023-2027", ed allo

copia informatica per consultazione

schema di statuto della società consortile a responsabilità limitata denominata "GAL Terre del PO 2.0";

2) Di demandare alla Responsabile del Servizio Finanziario le attività conseguenti all'adozione del presente atto.

Successivamente

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **28** del **21**.**10**.**2023**

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
BORTOLOTTI PIETRO	BORGHI ROBERTA

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

(Provincia di Mantova)

Prot. n. _____ Dosolo, _____

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
(ai sensi dell'art. 5, c. 2, D. Lgs. 175/19.08.2016)
"Procedura di costituzione del Gruppo di Azione Locale (GAL) con ragione sociale "Gal Terre del Po 2.0"

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo modificato con decisione n. C (2023) 4259 del 20 giugno 2023 e in particolare l'operazione 19.1.01 «Sostegno per la preparazione dei piani di sviluppo locale (PSL)» in applicazione della quale sono assegnati i contributi per i costi preparatori delle Strategie di Sviluppo Locale della programmazione 2023-2027;

PRESO ATTO che sono state presentate 16 domande con un contributo richiesto di:
- 598.147,52 € per i costi preparatori a valere sull'operazione 19.1.01 del PSR 2014-2020;
- 67.513.751,25 € per le proposte di SSL, riferite agli interventi SRG06, SRE04, SRG07 del PSP 2023 - 2027;

VISTO che l'ammissibilità al finanziamento della SSL è subordinata alla verifica da parte di Regione Lombardia che i Gruppi di Azione Locale (GAL) siano costituiti in forma giuridica entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURL, ed abbiano le caratteristiche di cui all'art. 32, paragrafo 2 lett. b) del reg UE n. 1303/2013, così come riportato nel paragrafo 10 del decreto n. 6547 del 31.07.2015;

RITENUTO pertanto necessario costituire un Gruppo di Azione Locale denominato "TERRE DEL PO 2.0" avente una propria struttura operativa, costituita giuridicamente in società consortile a responsabilità limitata, caratterizzata per la presenza sul territorio e per l'unicità dei servizi tipici connessi con la programmazione comunitaria dei fondi FEASR;

PRECISATO CHE, ai sensi del bando di cui al decreto 28 novembre 2022 n. 17248, il partenariato deve costituire entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria e del provvedimento di ammissione a finanziamento una società con personalità giuridica (GAL) il cui statuto deve garantire il corretto funzionamento del partenariato e che i GAL così costituiti abbiano le caratteristiche di cui all'art. 31 paragrafo 2 lett. b) del Regolamento UE 2021/1060, cioè che la SSL sia gestita da GAL composti da rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati della realtà locale, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale;

PRECISATO CHE il GAL TERRE DEL PO 2.0 costituirà una società a responsabilità limitata, senza fini di lucro, che opererà nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e delle Province di Mantova e di Cremona, in particolare nelle Aree Leader indicate nella proposta di SSL candidata in Regione, in coerenza con quanto indicato nella scheda SRG06 – "Leader – attuazione delle strategie di sviluppo locale" del Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) per la Programma 2023-2027, con lo scopo di gestire i fondi europei;

copia informatica per consultazione

Comune di Dosolo

(Provincia di Mantova)

PRECISATO altresì che il GAL TERRE DEL PO già costituito e tuttora operante al solo fine di dover rendicontare i bandi e i progetti già finanziati, verrà messo in liquidazione appena terminata la propria attività;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, avente ad oggetto: Approvazione avviso di consultazione pubblica (ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.Lgs. 175/19.08.2016) sulla procedura di costituzione del Gruppo di Azione Locale (GAL) con ragione sociale "GAL Terre del PO 2.0";

CONSIDERATO che questa Amministrazione, ha intenzione di aderire alla costituzione del Gruppo di Azione Locale (GAL) con ragione sociale "Gal Terre del Po 2.0" e forma giuridica di società a responsabilità limitata (s. c. a r. l.), con capitale sociale di € 200,00, per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2023-2027;

DATO ATTO che l'art. 5, c. 2, del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", dispone che «gli Enti Locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica» e che pertanto è necessario avviare una forma di consultazione propedeutica alla decisione del Consiglio comunale sull'adesione alla nuova società consortile;

TUTTO CIO' PREMESSO, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, la sottoscritta, Furattini Roberta, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Dosolo, nominata con decreto del Sindaco n. 14 del 30/12/2022,

INVITA

tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, associazioni di imprese, associazioni datoriali, professionisti, organizzazioni sindacali, stakeholders, società civile, etc.) a presentare osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di deliberazione ed allo schema di statuto, allegati al presente avviso.

Le osservazioni e proposte dovranno pervenire **entro le ore 12:00 del 28/10/2023** esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo P.E.C.: segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it e dovranno recare l'oggetto: **Consultazione Pubblica per costituzione Gruppo di Azione Locale (GAL) "Gal Terre del Po 2.0"**.

Dosolo, lì _____.

La Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Roberta Furattini
(documento sottoscritto digitalmente)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINATA "GAL TERRE DEL PO 2.0" - PIANO DI SVILUPPO LOCALE 2023-2027.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i seguenti regolamenti dell'Unione Europea e della Regione Lombardia finalizzati all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020:
- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, n. 165/94, n. 2799/98, n. 814/2000, n. 1290/2005 e n. 485/2008 e s.m.i;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamento nonché le sanzioni amministrative applicabili;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i;
- n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza

copia informatica per consultazione

interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- n. 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC; - n.2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- n. 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione.

Richiamati:
– il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo modificato con decisione n. C (2023) 4259 del 20 giugno 2023 e in particolare l'operazione 19.1.01 «Sostegno per la preparazione dei piani di sviluppo locale (PSL)» in applicazione della quale sono assegnati i contributi per i costi preparatori delle Strategie di Sviluppo Locale della programmazione 2023-2027;

Preso atto che:
sono state presentate 16 domande con un contributo richiesto di:
- 598.147,52 € per i costi preparatori a valere sull'operazione 19.1.01 del PSR 2014-2020;
- 67.513.751,25 € per le proposte di SSL, riferite agli interventi SRG06, SRE04, SRG07 del PSP 2023 - 2027;

Considerato che, a seguito della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa, sono state valutate positivamente tutte le 16 proposte di SSL e sono, quindi, risultate ammissibili a finanziamento tutte le richieste di contributo per i costi preparatori delle stesse, a valere sull'operazione 19.1.01 del Programma di sviluppo rurale della Lombardia 2014 - 2022, per un totale di contributo pari a € 597.166,35;

Valutato che tutte le proposte di SSL pervenute soddisfano le esigenze sopra richiamate e sono funzionali, in osservanza alle disposizioni regolamentari europee, alla ripresa economica delle aree rurali ammissibili al Leader e pertanto sono meritevoli di sostegno;

copia informatica per consultazione

Rilevato che sono state aggiunte risorse integrative regionali pari a 6.000.000.000 a valere sull'intervento SRG06;

Considerato, quindi, che sono state approvate tutte le 16 proposte di SSL presentate con esito istruttorio positivo e ammesse a finanziamento per un totale di 67.013.751,25 € comprensivo di SRE04, SRG07;

Visto che l'ammissibilità al finanziamento della SSL è subordinata alla verifica da parte di Regione Lombardia che i Gruppi di Azione Locale (GAL) siano costituiti in forma giuridica entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURL, ed abbiano le caratteristiche di cui all'art. 32, paragrafo 2 lett. b) del reg UE n. 1303/2013, così come riportato nel paragrafo 10 del decreto n. 6547 del 31.07.2015;

Ritenuto pertanto necessario costituire un Gruppo di Azione Locale denominato "GAL TERRE DEL PO 2.0", avente una propria struttura operativa, costituita giuridicamente in società consortile a responsabilità limitata, caratterizzata per la presenza sul territorio e per l'unicità dei servizi tipici connessi con la programmazione comunitari dei fondi FEASR;

Precisato che, ai sensi del bando di cui al decreto 28 novembre 2022 n. 17248, il partenariato deve costituire entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria e del provvedimento di ammissione a finanziamento una società con personalità giuridica (GAL) il cui statuto deve garantire il corretto funzionamento del partenariato e che i GAL così costituiti abbiano le caratteristiche di cui all'art. 31 paragrafo 2 lett. b) del Regolamento UE 2021/1060, cioè che la SSL sia gestita da GAL composti da rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati della realtà locale, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale;

Verificato che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", il Comune di Dosolo ha provveduto, in esecuzione delle deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ alla pubblicazione di un Avviso di consultazione pubblica con il quale tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, associazioni di imprese, associazioni datoriali, professionisti, organizzazioni sindacali, stakeholders, società civile, etc.) sono stati invitati a presentare osservazioni e/o proposte di modifica alla proposta di deliberazione consiliare di adesione alla società consortile a responsabilità limitata denominata "GAL Terre del Po 2.0" - Piano di Sviluppo Locale 2023-2027" ed allo schema di Statuto della società entro le ore 12:00 del 28/10/2023;

Preso atto delle osservazioni e/o proposte presentate (oppure: preso atto che nessuna osservazione/proposta è stata presentata);

Precisato che il GAL TERRE DEL PO 2.0 costituirà una società a responsabilità limitata, senza fini di lucro, che opererà nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e delle Province di Mantova e di Cremona, in particolare nelle aree Leader indicate nella proposta di SSL candidata in Regione, in coerenza con quanto indicato nella scheda SRG06 – "Leader – attuazione delle strategie di sviluppo locale" del Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) per la Programma 2023-2027, con lo scopo di gestire i fondi europei;

copia informatica per consultazione

Precisato, altresì, che il GAL TERRE DEL PO già costituito e tuttora operante al solo fine di dover rendicontare i bandi e i progetti già finanziati, verrà messo in liquidazione appena terminata la propria attività;

Visti lo schema di Statuto della costituenda società consortile, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto che si rende necessario provvedere all'approvazione del citato schema di Statuto ed alla relativa quota di adesione del capitale sociale;

Considerata la rilevanza e gli scopi perseguiti dalla società GAL TERRE DEL PO 2.0 come previsto dallo statuto consortile;

Ritenuto, per tutto quanto esposto, di approvare l'adesione alla costituenda società consortile GAL TERRE DEL PO 2.0 ed il relativo statuto proposto, sottoscrivendo la quota di € 200,00;

Considerato che:
- la legge 190/2014 per gli Enti locali conserva espressamente i vincoli posti dall'art. 3, commi 27-29, della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*";
- è sempre ammessa, invece, la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
- l'acquisto di nuove partecipazioni ed, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Considerato che l'articolo 3 "Oggetto Sociale" dello statuto della costituenda società è il seguente: "La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire la Strategia di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia per il periodo 2023-2027.
Con la finalità di meglio conseguire l'oggetto sociale, la società in via sussidiaria e in connessione con l'oggetto principale potrà:
- promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata;
- favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'area di tutto il Po, interessando Comuni delle Province di Cremona e di Mantova, delle aree Oglio Po e Oltrepò mantovano, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambito rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali;
- Promuovere l'innovazione e la competitività del sistema produttivo e dei sistemi alimentari locali;
- animare e promuovere lo sviluppo rurale anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
- valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità,

copia informatica per consultazione

controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione al fine di promuovere presso i consumatori i prodotti del territorio;

- effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;
- realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;
- promuovere iniziative di marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, banche dati, impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
- svolgere attività di ricerca e supportare la progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;
- promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;
- gestire iniziative nel settore del turismo e del turismo rurale, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, agroindustriali, piccole e medie imprese, agriturismo, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente
- realizzare iniziative rivolte a promuovere soluzioni anche innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;
- attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;
- promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte;
- promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua, ivi compresa la navigazione fluviale;
- predisporre attività di informazione e di comunicazione di qualsiasi natura anche tramite tecnologia digitali innovative, atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio, i suoi prodotti ed ogni attività ad esso connessa.

La società potrà, inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D. Lgs n. 385/93, D. Lgs n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale";

Verificato che il "core business" della società consortile cui aderire è la promozione e l'avvio di nuove iniziative economiche, attuate favorendo la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio in collaborazione con gli Enti Locali e l'imprenditorialità privata. L'attività si sostanzia nella definizione di strategie di sviluppo a medio e lungo termine declinate in piani, programmi e progetti che siano in linea con le politiche nazionali ed europee;

Esaminato il contenuto delle casistiche previste dalle lettere da a) ad e) dell'art. 1 comma 611 della legge n. 190 del 2014 si formula la conclusione della legittimità ed opportunità dell'acquisizione di quote della società consortile a responsabilità limitata "GAL Terre Del Po 2.0", sussistendo in tale azione i presupposti di legittimità dei parametri richiamati dalla normativa di legge;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

copia informatica per consultazione

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, il quale stabilisce che è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014, ossia ai cosiddetti Gruppi d'Azione Locale;

Visto l'art. 26, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 175/2016, il quale prevede che le disposizioni dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, relative alla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6";

Verificato, altresì:

- che il GAL è lo strumento operativo attraverso cui si attua la Strategia di Sviluppo Locale approvata da Regione Lombardia che prevede il co-finanziamento con fondi comunitari e regionali di interventi per la valorizzazione ambientale del territorio, la promozione della fruizione turistica, la promozione del risparmio della risorsa idrica, di interventi per la promozione della filiera corta, di reti per le comunità intelligenti e per l'inclusione sociale che non troverebbero diversamente altra forma di sostegno finanziario;
- che la gestione del PSL in collaborazione con gli altri partner del GAL consente di attivare sinergie a livello territoriale in grado di favorire la concentrazione di risorse per lo sviluppo delle aree Leader dell'Oltrepò mantovano e dell'Oglio Po (territorio mantovano e cremonese) coordinando le attività dei comuni e degli altri soggetti aderenti al GAL e conseguentemente migliorando l'efficacia e i risultati dell'azione pubblica in sinergia con i partner privati;
- che la costituzione della società consente una maggiore capacità di accesso ai finanziamenti della comunità europea in quanto alcune linee di finanziamento sono appositamente dedicate alle attività di cooperazione nazionale e transnazionale tra i GAL a livello europeo;

Considerato altresì che la costituzione del GAL si rende necessaria in quanto non sono presenti sul territorio di riferimento altri soggetti aventi le caratteristiche giuridiche richieste per l'attuazione della SSL;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte che sussistano i presupposti per l'acquisizione della partecipazione in oggetto da parte del Comune in quanto la partecipazione a detta società è coerente con le attività istituzionali dell'Ente finalizzate a favorire, promuovere lo sviluppo economico territoriale assicurando la presenza di un sistema locale in grado di produrre anche servizi di interesse generale per la collettività;

Acquisito il parere favorevole del Revisore unico dei conti, allegato al presente provvedimento;

Visto l'art. 42 del TUEL di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli allegati pareri previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi favorevolmente dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

copia informatica per consultazione

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

delibera

1. Di far proprie le premesse della presente deliberazione, che ne costituiscono motivazione;

2. Di autorizzare per le motivazioni sopra esposte la partecipazione dell'Ente alla costituenda società consortile a responsabilità limitata "GAL TERRE DEL PO 2.0" in quanto svolge attività di interesse generale per la collettività e necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nell'ambito dello sviluppo economico del territorio oggetto dell'area Leader di riferimento;

3. Di prendere atto dello Statuto della costituenda società, che ne disciplina l'assetto organizzativo, allegato al presente atto quale pare integrante e sostanziale;

4. Di sottoscrivere una quota di partecipazione pari a € 200,00 la cui spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2023;

5. Di dare atto che il Sindaco provvederà alla sottoscrizione degli atti necessari per l'adesione alla costituenda società consortile GAL TERRE DEL PO 2.0 con facoltà di apportare integrazioni o modifiche rispetto alla bozza di statuto collegata che si rendessero eventualmente necessarie in sede di sottoscrizione degli atti medesimi purché non siano alterati i contenuti degli stessi;

6. Di contribuire al funzionamento del GAL con una quota da definirsi annualmente ai sensi dello Statuto;

7. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'assunzione degli atti e provvedimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

8. Di aver valutato tutte le procedure di controllo previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2023-2025 ricompreso nel Piano integrato di attività ed organizzazione, adottato con deliberazione Giunta Comunale n. 32 del 06/05/2023;

Dopodiché, valutata l'urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione,

delibera

di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

copia informatica per consultazione

GAL TERRE DEL PO 2.0

società consortile a responsabilità limitata

SCHEMA DI STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - SEDE – DURATA

ART. 1 Denominazione

É costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, una Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione di **GAL TERRE DEL PO 2.0** società consortile a responsabilità limitata.

ART. 2 Sede

La Società ha sede nel Comune di Quistello (MN) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, e comunque nell'ambito dei Comuni aderenti alla società.

Con deliberazione dell'assemblea la società istituisce due sedi secondarie operative, una nei territori dell'Oltrepò Mantovano ed una nei territori dell'Oglio Po.

ART. 3 Oggetto

La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire la Strategia di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia per il periodo 2023-2027.

copia informatica per consultazione

Con la finalità di meglio conseguire l'oggetto sociale, la società in via sussidiaria e in connessione con l'oggetto principale potrà:

- promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata;
- favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'area di tutto il Po, interessando Comuni delle Province di Cremona e di Mantova, delle aree Oglio Po e Oltrepò mantovano, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambito rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali;
- promuovere l'innovazione e la competitività del sistema produttivo e dei sistemi alimentari locali;
- animare e promuovere lo sviluppo rurale anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
- valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione al fine di promuovere presso i consumatori i prodotti del territorio;
- effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;
- realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;
- promuovere iniziative di marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, banche dati, impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e

copia informatica per consultazione

seminari;

- svolgere attività di ricerca e supportare la progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;
- promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;
- gestire iniziative nel settore del turismo e del turismo rurale, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, agroindustriali, piccole e medie imprese, agriturismo, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;
- realizzare iniziative rivolte a promuovere soluzioni anche innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;
- attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;
- promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte;
- promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua, ivi compresa la navigazione fluviale;
- predisporre attività di informazione e di comunicazione di qualsiasi natura anche tramite tecnologia digitali innovative, atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio, i suoi prodotti ed ogni attività ad esso connessa.

La società potrà, inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D. Lgs n. 385/93, D. Lgs n. 415/96, e

copia informatica per consultazione

successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 4 Durata

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrentacinque) e può essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, per deliberazione dell'Assemblea.

ART. 5 Soci

I GAL sono composti dai rappresentati degli interessi socio-economici pubblici e privati della realtà locale, nei quali è favorita una rappresentanza equilibrata fra generi, la partecipazione dei giovani e nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale.

La componente pubblica deve essere costituita da enti pubblici, operanti nel territorio, mentre la componente privata deve essere rappresentativa di interessi di natura collettiva riconducibili alle diverse sfere della società civile, quali ad esempio associazioni di rappresentanza delle attività imprenditoriali, economiche e sociali; associazioni di volontariato, ambientaliste, paesaggistiche e culturali; enti di formazione; istituti di credito, imprese in forma singola o associata ed altri soggetti privati adeguati rispetto alle caratteristiche e allo scopo associativo purché condividano gli scopi della società ed assumano valido impegno di accettare senza riserva le norme del presente statuto. I legali rappresentanti o titolari delle imprese o enti privati che intendono consorziarsi non possono essere interdetti, inabilitati, falliti, ancorché, riabilitati.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI CONTRIBUTI SOCI

ART. 6 Capitale sociale

Il capitale è fissato in euro 20.100,00.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in

copia informatica per consultazione

natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, nel rispetto del diritto di opzione di cui all'art. 2481 c.c..

Non si dà luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. l'Assemblea delibera annualmente, su proposta del Consiglio di amministrazione, e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, il versamento da parte dei soci dei contributi in denaro necessari al raggiungimento degli scopi statutari determinandone contestualmente le finalità generali e le modalità di utilizzo.

Con la stessa delibera, l'assemblea fissa annualmente l'importo dei contributi, nonché le modalità ed i tempi di versamento sulla base di un budget economico- finanziario entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, e approvato dall'Assemblea stessa entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

In caso di straordinaria necessità ed urgenza l'assemblea, su proposta ed appositamente convocata dall'organo amministrativo, potrà deliberare, con il voto favorevole di un numero di soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale, il versamento di un contributo, da parte dei soci, ulteriore rispetto a quello annuale di cui al punto che precede; nel corso dell'assemblea devono essere illustrate ai soci le ragioni che giustificano la straordinaria necessità ed urgenza della richiesta, nonché l'esatto ammontare del contributo, le modalità e i tempi di versamento.

L'obbligo di corrispondere i contributi di cui sopra vincola tutti i soci per tutto il tempo di permanenza nella società.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che

copia informatica per consultazione

non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ART. 7 Partecipazioni

Ciascun socio può detenere una partecipazione minima pari ad euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ed una partecipazione massima pari ad euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

Secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni attuative dalla Regione Lombardia S.O. 48 del 2/12/2022 Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, Operazione 19.1.01 “Sostegno per la preparazione dei piani di sviluppo locale” e in rispetto all’art. 31, paragrafo 2, lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060, i soci si dividono in rappresentanti degli interessi socio economici pubblici e privati della realtà locale, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale.

Le partecipazioni dei partner pubblici vengono stabilite in base a due criteri che tengano conto sia del numero di abitanti alla data del 31.12.2021 e sia del fatturato annuo o totale di bilancio riferito a ciascun anno precedente:

- Comuni fino a 5.000 abitanti, quota di capitale sociale pari ad euro 200,00;
- Comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti ma con un fatturato e/o totale attivo di bilancio inferiore a 10 milioni euro, quota di capitale sociale pari ad euro 300,00;
- Comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti ma con un fatturato e/o totale attivo di bilancio superiore a 10 milioni, quota di capitale sociale pari ad euro 400,00;

copia informatica per consultazione

- Comuni con oltre 10.000 abitanti, quota di capitale sociale pari ad euro 800,00;
- Consorzi di enti pubblici con un fatturato e/o totale attivo di bilancio inferiore a 2 milioni, quota di capitale sociale pari ad euro 200,00;
- Consorzi di enti pubblici con un fatturato e/o totale attivo di bilancio superiore a 2 milioni, quota di capitale sociale pari ad euro 500,00;

La partecipazione dei partner privati è stabilita come segue:

- Enti no profit, istituzioni culturali e formative, associazioni, enti del terzo settore, fondazioni e cooperative sociali con totale entrate riferite al 31.12.22 inferiore a 1 milione, quota di capitale sociale pari ad euro 350,00;
- Cooperative sociali e fondazioni con totale entrate riferite al 31.12.22 superiore a 1 milione, quota di capitale sociale pari ad euro 600,00;
- Associazioni di categoria, quota di capitale sociale pari ad euro 600,00;
- Aziende private con volume d'affari risultante al 31.12.22 inferiore a 2 milioni, quota di capitale sociale pari ad euro 350,00;
- Aziende private con volume d'affari risultante al 31.12.22 superiore a 2 milioni, quota di capitale sociale pari ad euro 1.000,00.

La partecipazione al capitale sociale dei partner privati dovrà sempre essere maggiore della partecipazione dei partner pubblici.

Il criterio della determinazione delle quote è in virtù nel rispetto del Reg. (UE) 2021/1060, in cui sono individuati i quattro gruppi di interesse e nessuno di essi controlla il processo decisionale.

ART. 8 Diritti dei soci

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

copia informatica per consultazione

ART. 9 Pegno Usufrutto o sequestro

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

ART. 10 Trasferimento di partecipazioni

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi a terzi, previa deliberazione di assenso al trasferimento dell'Assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale; In caso di diniego al trasferimento il socio che intende cedere la propria partecipazione ha diritto di recedere secondo quanto previsto dall'articolo 23 del presente statuto.

Spetta agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, con l'applicazione delle seguenti regole:

copia informatica per consultazione

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, fatta salva la delibera assembleare di cui al primo comma del presente articolo, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente;
- la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora sia intervenuta la deliberazione di cui al primo comma del presente articolo.

Il trasferimento per atto tra soci della stessa categoria (partner pubblici o partner privati) può avvenire liberamente, nei limiti previsti dall'art.7.

ART. 11 Ammissione di nuovi soci

Chi trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5) intende essere ammesso alla Società deve farne domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando:

a) dati anagrafici o ragione sociale;

b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;

c) la partecipazione che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti del precedente articolo 7.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della

copia informatica per consultazione

persona delegata alla rappresentanza.

In caso di positivo accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'organo amministrativo sottoporrà all'assemblea dei soci la deliberazione in merito all'aumento di capitale sociale destinato ai nuovi soci con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 c.c. e secondo le modalità previste dall'articolo 13 in materia di modifica del presente statuto.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dell'Assemblea prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, su proposta del Consiglio di Amministrazione unitamente ad una Relazione sulla Gestione;

b) la nomina e la revoca degli amministratori;

c) la nomina del sindaco unico;

d) le modificazioni del presente Statuto;

e) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

f) l'approvazione del budget economico-finanziario di cui all'art. 6 predisposto dal consiglio di amministrazione ove nominato o comunque dall'organo amministrativo in carica;

g) la deliberazione relativa alle finalità, modalità di utilizzo e fissazione dell'ammontare dei

copia informatica per consultazione

contributi di cui all'art. 6;

h) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dell'Assemblea dei soci.

ART. 13 Decisioni dell'Assemblea

Le decisioni dell'Assemblea dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e sono adottate con deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti e nel pagamento della quota annuale ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare, con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dello statuto e, comunque, quando lo richiede il Consiglio di Amministrazione o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale oppure sia espressamente previsto dalla legge.

ART. 14 Funzionamento dell'Assemblea

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché all'interno del territorio dei Comuni aderenti alla società;
b) l'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati. L'organo amministrativo può anche stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, senza necessità di indicare un luogo fisico di riunione. In tal caso, l'avviso di convocazione deve riportare anche il mezzo di collegamento reso disponibile agli aventi diritto di partecipare all'assemblea. Nel caso in cui l'assemblea si svolga anche o esclusivamente con

copia informatica per consultazione

intervenuti dislocati in più luoghi o video, audio collegati, è necessario che siano comunque rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento e i risultati della votazione.

c) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio dei soci oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi la posta elettronica e la Posta Elettronica Certificata PEC al recapito precedentemente comunicato dal socio, allegando la documentazione completa inerente agli oggetti delle deliberazioni;

d) l'assemblea si intende regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o validamente rappresentati tanti soci portatori di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale; in seconda convocazione essa è valida quando siano presenti o validamente rappresentati tanti soci portatori della maggioranza del capitale sociale. A prescindere dalle modalità di cui ai punti precedenti l'assemblea si intende in ogni caso regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

e) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società; Ciascun soggetto delegato non può rappresentare più del 10% del capitale sociale.

f) il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle

copia informatica per consultazione

votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

g) l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;
h) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge, e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;
i) il verbale dell'assemblea dovrà essere inviato a tutti i soci, agli amministratori ed ai componenti dell'eventuale organo di controllo, entro i 30 giorni successivi all'assemblea.

DOMICILIO DEI SOCI

ART. 15 Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal registro delle imprese competente per territorio.

Alla società devono essere comunicati a cura dei soci l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail, e l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti il domicilio dev'essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà alle relative comunicazioni al Registro delle Imprese competente.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 16 Obblighi dei soci

I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto sociale e delle deliberazioni dell'Assemblea.

copia informatica per consultazione

AMMINISTRAZIONE

ART. 17 Consiglio di Amministrazione

La società, secondo quanto deliberato con decisione dei soci, viene amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da sette componenti a nove componenti, di cui:

- tre membri che rappresentano la pubblica amministrazione;
- tre membri che rappresentano gli interessi locali privati comprendendo sia i rappresentanti di interessi economici collettivi, sia delle singole imprese private;
- tre membri che rappresentano gli interessi sociali locali.

Di questi nove componenti, uno assume il ruolo di Presidente e altri due assumono il ruolo di Vice Presidenti, in rappresentanza delle aree Oglio Po e Oltrepò mantovano.

Nel caso in cui i componenti siano sette, oltre al Presidente:

- due membri rappresentano la pubblica amministrazione;
- due membri rappresentano gli interessi locali privati comprendendo sia i rappresentanti di interessi economici collettivi, sia delle singole imprese private;
- due membri rappresentano gli interessi sociali locali.

Di questi sei componenti, due assumono il ruolo di Vice Presidenti, in rappresentanza delle aree Oglio Po e Oltrepò mantovano.

I componenti dell'Organo Amministrativo:

- possono essere anche non soci;
- durano in carica tre esercizi ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa;
- non sono tenuti al divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.
- non possono essere nominati i componenti degli organi politici dei soci pubblici.

copia informatica per consultazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e due Vice Presidenti qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

In ogni caso, gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'organo di controllo devono sottoporre alla decisione dell'Assemblea dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio.

ART. 18 Poteri dell'organo amministrativo e Comitato Esecutivo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e l'atto costitutivo riservano in modo inderogabile alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da tre componenti (uno per gruppo d'interesse) pur mantenendo il rispetto della non prevalenza nel processo decisionale di un singolo gruppo d'interesse.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

copia informatica per consultazione

Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2478bis, 2481, 2482bis, 2482ter, 2501ter e 2506bis.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettua dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

L'organo amministrativo può inoltre costituire commissioni consultive tecnico-scientifiche anche con soggetti esterni.

ART. 19 Rappresentanza

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

La rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio d'Amministrazione spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione il quale è il legale rappresentante della società o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente più anziano.

L'amministratore decade dal Consiglio d'Amministrazione in caso di tre assenze consecutive non giustificate dalle riunioni dello stesso.

copia informatica per consultazione

ART. 20 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il funzionamento del Consiglio d'Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il Consiglio prende atto della designazione del Presidente ai sensi del precedente art. 17 e, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti due Vice Presidenti, che esercitano le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

non potranno in nessun caso formare oggetto di delega del Consiglio di Amministrazione ad uno o più amministratori le decisioni relative alle seguenti materie:

- predisposizione del budget della società contenente elementi e dati sui piani e programmi di investimento, sugli aspetti organizzativi e revisioni periodiche degli stessi, sulla pianta organica e relative variazioni;
- relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria della società da trasmettere ai soci entro il 31 luglio di ciascun anno;
- stipula di contratti di mutuo e/o (transazioni) finanziarie a medio e lungo termine, previsti nell'ambito del budget economico finanziario di cui all'art. 6;
- nomina degli eventuali direttori o procuratori della società;
- acquisto, vendita, permuta, conferimento, locazione ultra novennale e locazione finanziaria attiva e passiva di beni immobili, accensione di ipoteche su beni immobili di proprietà della società, costituzione in pegno di titoli ed altri beni sociali, previsti nell'ambito del budget economico finanziario di cui all'art. 6;

b) il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un terzo degli amministratori;

c) il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori ed ai componenti

copia informatica per consultazione

dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e, in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori, depositando la documentazione completa inerente gli oggetti delle deliberazioni presso la sede sociale; in caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) per la validità delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e delle relative deliberazioni si richiede la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

e) il Consiglio d'Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente;

f) le decisioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori, con le modalità che verranno disciplinate da apposito regolamento.

g) Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o

copia informatica per consultazione

trasmettere documenti.

h) il Consiglio d'Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e per la redazione e approvazione del budget previsionale entro il 30 novembre di ciascun anno e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

ART. 21 Rimborso spese e compensi

Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Il compenso dei componenti del Consiglio d'Amministrazione sarà definito dall'Assemblea.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 22 Sindaco Unico

Nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia, ed in particolare dall'art. 2477 del codice civile, la società nominerà un Sindaco unico, quale organo di controllo anche con funzione di revisore legale dei conti. Il sindaco unico deve essere iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti istituito presso il competente Ministero.

La nomina del Sindaco unico è comunque obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477, commi secondo e terzo, del codice civile.

L'organo di controllo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci, che ne fissa il compenso. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Quando la nomina da parte dei soci è obbligatoria ad essa provvede (entro trenta giorni) l'assemblea che approva il bilancio dal quale risulta il superamento dei limiti che rendono la nomina obbligatoria. In mancanza, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi

copia informatica per consultazione

soggetto interessato. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui quest'ultimo è stato ricostituito.

L'organo di controllo ha tutti i doveri, le competenze ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del codice civile ed esercita la revisione legale dei conti. Si applicano, inoltre, in ogni caso al sindaco o ai sindaci le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ. 4. All'organo di controllo si applicheranno le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le Società per azioni; si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.

RECESSO – ESCLUSIONE

ART. 23 Recesso ed esclusione

Il socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente statuto.

II socio che intende esercitare il recesso deve darne avviso al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata a.r. indicando le proprie generalità e il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso diviene efficace decorsi 180 (centoottanta) giorni da quello in cui l'avviso è pervenuto alla sede della società.

L'esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione e può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, ove redatto, per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, per altri gravi motivi che comunque possano ledere gli interessi o l'immagine della società, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La dichiarazione di fallimento di un socio è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione.

copia informatica per consultazione

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della società, per decisione del Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata a.r. nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Al socio receduto o escluso spetta la liquidazione della quota del capitale sociale ai sensi dell'art. 2473 c.c..

La liquidazione della quota verrà effettuata nel termine di 180 (centoottanta) giorni dalla determinazione del valore della stessa.

BILANCIO E UTILI

ART. 24 Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge che deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364, quando particolari esigenze motivate lo richiedano.

La società consortile non ha scopo di lucro e, in considerazione della finalità di interesse pubblico della stessa, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedotti gli accantonamenti di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili e non possono in ogni caso essere distribuiti ai soci.

copia informatica per consultazione

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

ART. 25 Liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge ex art. 2484 del C.C.

Nel caso di cui al precedente comma l'assemblea con apposita deliberazione collegiale da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto dispone il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, nel caso di pluralità di liquidatori, la loro nomina, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, i criteri per la liquidazione ed i loro poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori di applica l'articolo 2489 C.C.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso con gli effetti dell'art. 23 del presente statuto.

RINVIO ALLA LEGGE

ART. 26 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Proposta n. 2023 / 463
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA (AI SENSI DELL'ART. 5, CO. 2, DEL D.LGS. 175/19.08.2016) SULLA PROCEDURA DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) CON RAGIONE SOCIALE "GAL TERRE DEL PO 2.0".

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 21/10/2023

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Proposta n. 2023 / 463
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA (AI SENSI DELL'ART. 5, CO. 2, DEL D.LGS. 175/19.08.2016) SULLA PROCEDURA DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) CON RAGIONE SOCIALE "GAL TERRE DEL PO 2.0".

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

□ non necessita di copertura finanziaria;

□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

_____

_____

Lì, 21/10/2023

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 21/10/2023

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA (AI SENSI DELL'ART. 5, CO. 2, DEL D.LGS. 175/19.08.2016) SULLA PROCEDURA DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) CON RAGIONE SOCIALE "GAL TERRE DEL PO 2.0".

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 18/11/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 21/10/2023

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA (AI SENSI DELL'ART. 5, CO. 2, DEL D.LGS. 175/19.08.2016) SULLA PROCEDURA DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) CON RAGIONE SOCIALE "GAL TERRE DEL PO 2.0".

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 06/11/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 25/11/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione